

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 389-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1972

Istituzione di Corti d'onore

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — I giurì o corti di onore, già esistenti per libera accettazione di un costume di civiltà, nel nostro diritto intermedio, quando controversie di ingiurie venivano affidate alla cognizione di « uno o più sapienti » (Statuto d'Ivrea), furono resi obbligatori e disciplinati per i militari col decreto 4 ottobre 1908, n. 605, sul duello tra militari, cui succedette il decreto 11 luglio 1929, n. 1250, modificato dal decreto 6 marzo 1930, n. 553.

Le corti di onore facoltative, in relazione al delitto di diffamazione, furono proposte col progetto ministeriale 1° dicembre 1908, modificato dalla Commissione della Camera dei deputati l'8 febbraio 1911, e ripresentato il 18 febbraio 1915, senza tuttavia che si pervenisse a tradurlo in norma legislativa.

Il codice penale del 1931 nell'articolo 596, dopo aver stabilito, nella prima parte, l'assoluto divieto della prova della verità dell'addebito nel processo penale, dispone nel capoverso: « Tuttavia quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo ». La disciplina del giurì è prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto 28 maggio 1931, n. 602) negli articoli da 9 a 12.

Tale istituto è strutturato come organo non giurisdizionale: esso è semplicemente un giudice morale, che esercita una funzione censoria di natura prevalentemente privata, al fine di evitare ogni « strepito e clamore » di giudizio per fatti lesivi della reputazione personale.

Il giurì è in definitiva « un organo di censura privata operante nella sfera esclusivamente etica dei rapporti sociali, sottoposti, entro determinati limiti, all'osservanza di talune norme giuridiche predisposte ad assicurare il regolare funzionamento ». (Relazione al re sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale n. 2).

Le corti d'onore — di cui al disegno di legge in esame — sono modellate sul giurì d'onore come previsto dal codice penale e

dalle disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale.

Si impone per esse un regime di carattere costituzionale in quanto l'articolo 102 della Costituzione vieta di istituire giudici speciali.

Al riguardo deve precisarsi che la struttura delle corti d'onore definisce l'istituto come un organo non giurisdizionale per le seguenti caratteristiche che ne rappresentano i tratti essenziali:

a) la investitura della corte procede da un atto volontario delle parti che rinunciando alla giurisdizione penale devolvono a un collegio privato la decisione per le offese sulla reputazione, prodotte « da notizie, articoli o apprezzamenti apparsi su di una pubblicazione periodica o non periodica, anche se clandestina » (articolo 1);

b) il giudizio sbocca in una sanzione morale, che si risolve in una riprovazione del comportamento tenuto dal censurato e che non presenta, perciò, nessuno dei caratteri propri delle pene che il giudice penale ordinario può irrogare (articolo 10);

c) la decisione emessa dalla corte d'onore non costituisce giudicato per il risarcimento del danno, così come avviene nella sentenza penale di condanna, in quanto « l'accordo delle parti per definire l'accertamento della corte d'onore... estingue ogni diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione ».

La corte d'onore è quindi un collegio giudicante che viene formato con particolari rappresentanze e garanzie (articolo 4), che sostanzialmente svolge funzioni private anche se per l'accertamento della verità può avvalersi delle forme strutturate per il processo. Rimane però sempre un giudice morale ed i suoi componenti non assumono la qualifica di pubblici ufficiali, così come si è ritenuto per il giurì previsto dall'articolo 596 del codice penale, che (articolo 10 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) « quando lo ritiene necessario, può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni, la cui mancata comparizione (articolo 12 *eodem loco*) può portare alla condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizione simile era prevista nell'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge in esame; ma la Commissione, conformandosi al parere della Commissione affari costituzionali, ne propone la soppressione nel timore che l'intervento del presidente della corte di appello per la pronuncia della condanna alla pena pecuniaria porti all'inquadramento della corte d'onore tra i giudici speciali.

Mi sembra invece che l'assicurare la presenza dei testimoni tramite una idonea forma di coazione non determini l'inquadramento dell'istituto tra gli organi giurisdizionali, rappresentando solo uno strumento organizzativo come la designazione del presidente della corte d'onore che viene fatta, di volta in volta, dal presidente della corte d'appello (articolo 4 del disegno di legge).

La introduzione delle corti d'onore nella nostra legislazione non solo non viola l'articolo 102 della Costituzione, ma anzi soddisfa esigenze vivamente avvertite nell'ambiente giornalistico e dalla pubblica opinione.

L'offeso nella reputazione che intende ottenere soddisfazione di quanto su di lui si è

affermato, può rapidamente (articolo 8: la corte deve pronunciare la decisione nel termine di giorni 60 a decorrere da quello dell'accettazione dell'incarico) ottenere la decisione che censura l'operato dell'autore, direttore o vice direttore responsabile o dell'editore o stampatore, se l'offesa risulta ingiusta o il fatto addebitato insussistente. Peraltro l'offeso non dovrà subire il clamore e le lungaggini di un processo penale di diffamazione a mezzo stampa, ma vedrà assicurata sul piano morale, la difesa dei valori fondamentali della sua personalità che spesso, per equivoco o per malafede, viene incautamente giudicata.

Il disegno di legge rappresenta, infine, una riaffermazione delle regole del codice etico dei giornalisti, che trova la propria pietra angolare nel senso di vigile e responsabile autodisciplina, cui deve uniformarsi tutta l'attività giornalistica, pur nell'inalienabile diritto di libertà dell'informazione.

È auspicabile, quindi, che il disegno di legge venga approvato.

FOLLIERI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

23 gennaio 1974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole, invitando peraltro la Commissione di merito a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6 al fine di evitare dubbi sulla natura giurisdizionale delle Corti in questione.

BARRA, *estensore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Chiunque si ritenga offeso nella reputazione da notizie, articoli o apprezzamenti apparsi su di una pubblicazione periodica o non periodica, anche se clandestina, può chiederne riparazione alla Corte d'onore.

La facoltà di cui al comma precedente non può essere esercitata, se assieme ai fatti ritenuti offensivi della reputazione ne ricorrono altri costituenti reati perseguibili di ufficio.

Art. 2.

Chi intenda deferire alla Corte d'onore l'accertamento sulla ingiustizia dell'offesa o sulla insussistenza del fatto addebitato deve, nel termine per proporre querela o, se questa è stata già proposta, prima che sia pronunciata sentenza in primo grado, darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del luogo di sua residenza, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, contenente la designazione del proprio rappresentante scelto a norma dell'articolo 4. Se trattasi di pubblicazione periodica, ove l'offeso non abbia limitato l'accertamento al solo autore, esso deve estendersi anche nei confronti del direttore o del vice-direttore responsabile.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti deve immediatamente identificare l'autore dello scritto ritenuto offensivo, e se trattasi di stampa non periodica l'editore, ove l'autore sia ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, ove l'editore sia ignoto o non imputabile, e dargli comunicazione dell'atto notificato. L'autore e il direttore o vice-direttore responsabile, nel caso di stampa periodica, o l'autore, l'editore o stampatore, nel caso di stampa non periodica, se intendono aderire alla richiesta dell'offeso, nel

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

termine di giorni quindici dalla data della comunicazione devono notificare all'offeso stesso la propria adesione e designare il proprio rappresentante, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 4. Se trattasi di stampa periodica, l'autore e il direttore o vice-direttore scelgono d'accordo un unico rappresentante.

Ove non sia prestata l'adesione all'invito nel termine di cui al comma precedente, questo rimane senza effetto.

Art. 3.

Se l'offeso o l'offensore è minore non emancipato o interdetto, la facoltà di ricorrere alla Corte d'onore e quella di aderire alla richiesta di cui all'articolo 2 sono esercitate dal genitore o tutore. Se trattasi di minore emancipato o di inabilitato, per l'esercizio di tale facoltà è necessaria l'assistenza del curatore.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero vi è conflitto di interessi con il rappresentato o assistito, si fa luogo alla nomina di un curatore speciale a norma degli articoli 78 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 4.

La Corte d'onore è composta da un rappresentante della persona offesa scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale della Corte d'appello del luogo di residenza dell'offeso, e da un rappresentante dell'autore o del direttore o vice-direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore scelto in un elenco di dieci nomi che il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, nei primi quindici giorni di ogni anno, deve comunicare al presidente della Corte d'appello. Non sono rappresentabili i nomi dei giornalisti compresi nell'elenco dell'anno precedente.

La Corte d'onore è presieduta da un magistrato di Corte di appello designato, di volta in volta, dal presidente della Corte di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

appello su ricorso dei rappresentanti delle parti o di uno soltanto di essi.

Il presidente della Corte d'onore chiama una persona di sua fiducia ad assumere le funzioni di segretario.

Art. 5.

L'accordo delle parti per deferire l'accertamento alla Corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico fatta per iscritto dai componenti della stessa Corte, importa tacita rinuncia alla facoltà di proporre querela o remissione di essa, se già proposta, ed estingue ogni diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione.

L'accordo stesso importa, anche per le parti, l'accettazione delle facoltà e dei poteri attribuiti alla Corte d'onore dalla presente legge.

Art. 6.

Le sedute della Corte d'onore non sono pubbliche.

I componenti della Corte sono obbligati al segreto per tutti gli atti da essi compiuti, salvo che per la decisione.

È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il procedimento, fatta eccezione per la decisione.

La Corte quando lo ritiene necessario può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni, chiedere documenti o informazioni alle pubbliche Amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e procedere ad altri accertamenti.

Il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire cinquemila a lire cinquantamila a favore della Cassa delle ammende. La condanna è pronunciata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

dal presidente della Corte d'appello, sentito il trasgressore. Alla esecuzione di essa provvede il cancelliere della Corte d'appello, osservate le disposizioni dell'articolo 627 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Il presidente della Corte d'onore, ove occorra, può determinare la somma necessaria per l'espletamento delle indagini che deve essere, in pari misura, anticipata dalle parti mediante deposito da eseguirsi secondo le modalità stabilite dallo stesso presidente.

Art. 8.

La Corte d'onore deve pronunciare la decisione nel termine di sessanta giorni a decorrere da quello dell'accettazione dell'incarico.

Se uno dei componenti della Corte d'onore viene a mancare per morte, malattia od altro grave impedimento, il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso fino alla sostituzione da effettuarsi con le modalità indicate nell'articolo 4.

Il presidente della Corte d'appello, su richiesta del presidente della Corte d'onore, può prorogare di sessanta giorni il termine previsto nel primo comma, qualora ricorrano giustificati motivi.

Art. 9.

I componenti della Corte e il segretario che violano gli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 6 e 8 sono responsabili degli eventuali danni.

Art. 10.

La Corte con la decisione deve, se l'offesa risulta ingiusta o il fatto addebitato insussistente, dichiararlo espressamente e censu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

rare l'operato dell'autore e direttore o vicedirettore responsabile o dell'editore o stampatore.

Se l'offesa risulta, invece, insussistente o il fatto addebitato provato, deve, dato atto di ciò, dichiarare che non vi è luogo a censura per la pubblicazione.

La Corte dispone che la decisione sia, entro un congruo termine, pubblicata, a spese della parte censurata, nello stesso giornale sul quale comparve la notizia, l'articolo o l'apprezzamento ritenuto lesivo della reputazione. Può disporre anche gli altri mezzi di pubblicazione sempre a spese della parte censurata.

Se la parte censurata non provvede alla pubblicazione nel termine prescritto, vi può provvedere l'altra parte con diritto al rimborso della spesa sostenuta. Si applica il secondo comma dell'articolo 12.

Art. 11.

Contro la decisione della Corte d'onore non sono ammesse istanze di revisione.

Art. 12.

La parte censurata deve pagare ai componenti della Corte e al segretario un compenso, se ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'accettazione dell'incarico. Se con la decisione si dichiara che non vi è luogo a censura per la pubblicazione, il compenso è dovuto dall'istante. La parte censurata o l'istante deve inoltre rimborsare all'altra parte le somme versate a norma dell'articolo 7.

Alla determinazione della misura del compenso e delle somme da rimborsare provvede il presidente della Corte d'appello con provvedimento che costituisce titolo esecutivo.

Art. 13.

Se l'offeso o l'offensore muoia prima che intervenga la decisione, gli eredi possono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

chiedere che il procedimento davanti alla Corte d'onore prosegua.

Art. 14.

Per le diffamazioni commesse col mezzo della stampa prima dell'entrata in vigore della presente legge può adirsi la Corte di onore anche se sia intervenuta sentenza in primo grado, purchè non passata in cosa giudicata.

Art. 15.

Per la prima applicazione della presente legge, l'elenco previsto nel primo comma dell'articolo 4 deve essere formato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti entro un mese dalla pubblicazione della legge stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.